



Tribunale Ordinario di Venezia

Prot 651/20 = U

Il Presidente del Tribunale

Lette la delibera di astensione dalle udienze degli avvocati per il periodo dal 6 al 20 marzo 2020 proclamata dall'Organismo Congressuale Forense in data 04.03.2020 e comunicata il successivo 5 marzo e la nota di adesione all'astensione comunicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 5 marzo 2020;

Ritenuto che, allo stato, non appare opportuno entrare nel merito della legittimità dell'astensione, trattandosi di attività riservata alla competente Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, salva diversa valutazione nel caso in cui tale Organo ne dichiari l'illegittimità;

Considerato che va consentito che gli avvocati comunichino la loro dichiarazione di astensione tramite PCT nei procedimenti civili e via pec nei procedimenti penali, con immediata comunicazione al Giudice da parte della Cancelleria (cfr. Cass. 6 giugno 2018 n. 35683; Cass. 8 gennaio 2020 n. 4655), salva la facoltà di presentarsi all'udienza per dichiarare la partecipazione all'astensione anche tramite delegato o sostituto;

Ritenuto che, per consentire la comunicazione via pec nei procedimenti penali è stato emanato, in accordo con questo Presidente, apposito ordine di servizio da parte del Dirigente amministrativo del Tribunale;

Considerato che appare opportuno richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la designa di un sostituto Difensore che sia presente in ciascuna udienza al fine di ricevere comunicazione delle date di rinvio, non essendo opportuno che le Cancellerie in questo attuale momento storico di gravissima carenza degli organici sia gravata dall'ulteriore onere delle comunicazioni, con invito ai Giudici a trattare con precedenza le cause in cui vi è stata dichiarazione di astensione;

Ritenuto ancora che le istanze di astensione non potranno essere accolte per tutti i procedimenti menzionati nel codice di autoregolamentazione delle astensioni e per tutti i procedimenti civili e penali per i quali non opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale (ivi compresi i procedimenti in materia di protezione internazionale).

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della presente nota a tutti i Magistrati anche onorari dell'Ufficio ed ai Direttori Amministrativi del settore civile, penale e GIP/GUP anche per la successiva diramazione;

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia.

Venezia, 06.03.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana